



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## STRUTTURA DI MISSIONE ANNIVERSARI NAZIONALI ED EVENTI SPORTIVI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 5 OTTOBRE 2023

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali (di seguito “Struttura di missione”) con sede in Roma, Largo Pietro di Brazzà 86, 00187 ROMA - C.F. 80188230587, nella persona della Dott.ssa Elena Guerri dall’Oro, Coordinatrice della già menzionata Struttura di missione

E

La Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, di seguito “Fondazione”, con sede in Via Guido Reni, n. 4A- 8 – 00196 - Roma, C.F. 10587971002 nella persona del Dott. Alessandro Giuli, in qualità di Presidente e legale rappresentante,

di seguito congiuntamente Parti

### PREMESSO CHE

- Le Parti, in data 5 ottobre 2023, hanno sottoscritto una Convenzione per il trasferimento di un contributo non superiore a euro 187.050,00 (euro centottantasettemilacinquanta/00) per la realizzazione dell’iniziativa “*Non uccidere* di Emilio Isgrò e Mario Botta” a cura della Fondazione, in occasione del 75° dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, cod. prog. ID560 – CUP J87F23000030006;
- Unitamente alla già menzionata Convenzione, le Parti hanno sottoscritto l’Allegato A, parte integrante della stessa, esplicativo delle attività da realizzare e del loro cronoprogramma;
- Con decreto della Coordinatrice della Struttura di missione del 22 novembre 2023 è stata approvata la Convenzione e l’Allegato A, parte integrante della stessa e autorizzata l’assunzione dell’impegno di spesa della somma di euro 187.050,00 (euro centottantasettemilacinquanta/00) a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 216 “*Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale*”, p.g. 30 – iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio finanziario 2023;
- Con decreto della Coordinatrice della Struttura di missione del 6 dicembre 2023 è stata autorizzata l’erogazione dell’acconto di euro 112.230,00 (euro centododicimiladuecentotrenta/00) pari al 60% del contributo complessivo previsto pari a euro 187.050,00 (euro centottantasettemilacinquanta/00), a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa n. 216 – p.g. 30



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

– Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2023;

- Con nota prot. N. 1493U del 14/06/2024, acquisita agli atti della Struttura di missione al prot. SMCGM-0002311-A-14/06/2024, successivamente integrata con nota prot. N. 1702U del 05/07/2024, acquisita agli atti della Struttura di missione al prot. SMCGM-0002576-A-05/07/2024, la Fondazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Convenzione, e comunque entro il termine di validità della medesima, di cui al comma 1 del precitato articolo 2, a invarianza dei costi previsti nel progetto, la proroga del termine delle attività progettuali previste nell'Allegato A parte integrante di detta Convenzione, dalla data originariamente prevista del 30 aprile 2024, alla data del 30 settembre 2024;
- La proroga richiesta è finalizzata alla conclusione delle attività di progetto, ed in particolare, alla conclusione della fase di circuitazione dell'opera presso altra sede. L'individuazione di una sede che potesse accogliere l'installazione (a causa delle sue dimensioni) nonché della necessità di un ambiente vigilato e chiuso in orario notturno ha in fatti richiesto numerose interlocuzioni. Tra le varie possibilità vagliate (biennale di Venezia, sede del Parlamento europeo a Strasburgo. Ecc) solo nel mese di aprile si è aperta la possibilità di installare l'opera nella città de L'Aquila, formalizzata dal Sindaco con nota prot. 0062628 in data 13/06/2024;

### VISTO

- L'art. 2, comma 2, della Convenzione che prescrive che *“eventuali proroghe potranno essere concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, sulla base di apposita motivata richiesta presentata dal Comune almeno 30 giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A”*;
- L'inoltro del nuovo Allegato A sottoscritto digitalmente dal Presidente della Fondazione, avvenuto con nota prot. 1702U del 05/07/2024, acquisita agli atti della Struttura di missione al protocollo SMCGM- 0002576-A-05/07/2024;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

Il nuovo Allegato A è approvato dalla Struttura di missione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della Convenzione del 05 ottobre 2023. Detto Allegato A, che fissa il termine delle attività progettuali al 30 settembre 2024, sostituisce il precedente e diventa parte integrante del presente *Addendum*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI**

e della precitata Convenzione.

### **ARTICOLO 2**

Alla Convenzione del 05 ottobre 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 2, comma 1, il termine "31 ottobre 2024" è sostituito dal nuovo termine "31 marzo 2025".

### **ARTICOLO 3**

Per quanto non disciplinato dal presente *Addendum* restano valide le disposizioni previste dalla Convenzione del 5 ottobre 2023.

**La Coordinatrice**  
**Dott.ssa Elena Guerri dall'Oro**

**Il Presidente della Fondazione MAXXI**  
**Museo nazionale delle arti del XXI secolo**  
**Dott. Alessandro Giuli**



Firmato digitalmente da  
GUERRI DALL'ORO ELENA  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Firmato digitalmente da:  
Alessandro Giuli  
Data: 23/07/2024 15:42:02



## CONVENZIONE

### PER

il trasferimento di un contributo non superiore a **euro 187.050,00 (centottantasettemilacinquanta/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per la realizzazione dell'iniziativa “*Non uccidere* di Emilio Isgrò e Mario Botta” - progetto artistico dedicato alla celebrazione dell'anniversario della Costituzione della Repubblica italiana,

### TRA

La **Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali** - di seguito “Struttura di missione” - con sede in Largo Pietro di Brazzà, 86 – 00187 Roma, C.F. n. 80188230587, nella persona della dott.ssa Elena Guerri dall'Oro, Coordinatrice della Struttura, da una parte,

### E

La **Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di seguito “Fondazione”** - con sede in Via Guido Reni n. 4°-8, 00196 Roma, C.F. 10587971002, nella persona di Alessandro Giuli, in qualità di Presidente e legale rappresentante, dall'altra parte, di seguito congiuntamente “**Parti**”,

### VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, all'articolo 12, commi 1 e 2, stabilisce che “*La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e ss.mm.ii., recante la “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che stabilisce la possibilità di “*contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilità annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti*



*pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza”;*

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di costituzione del nuovo Governo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dr. Andrea Abodi, è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2022, di nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, del dott. Alfredo Mantovano;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato, dr. Alfredo Mantovano, è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2022 di conferimento al Pres. Carlo Deodato dell'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 di conferimento al Ministro senza portafoglio, dr. Andrea Abodi, la delega di funzioni in materia di sport e giovani, nonché in materia di anniversari nazionali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, istitutivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – la Struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 2023 al n. 98, ove è ridenominata in “Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali” (d'ora in poi Struttura di missione);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022 recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2023, registrato alla Corte dei conti in data 14 febbraio 2023, al n. 491, con il quale alla dott.ssa Elena Guerri dall'Oro è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatrice della suddetta Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali;



- la Direttiva del Ministro per lo Sport e i Giovani 31 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 19 luglio 2023, al n. 2042, concernente l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2023 della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, che fissa, tra gli obiettivi strategici per la Struttura di missione, l'attuazione del programma di iniziative commemorative;
- il decreto del Segretario generale 20 giugno 2023 di conferimento alla Coordinatrice della Struttura di missione la delega alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2023, e per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi a seguito di provvedimenti amministrativi o normativi sui medesimi capitoli;
- il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani 3 marzo 2023, il quale in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, costituisce il "Comitato per gli anniversari nazionali, la valorizzazione dei luoghi della memoria e gli eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale", quale organismo consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato del Governo in carica o alla cessazione dell'incarico del Ministro, di seguito "Comitato";

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Comitato, nella seduta del 12 settembre 2023 ha espresso parere favorevole su alcuni progetti proposti per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del richiamato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 3 marzo 2023;
- detto Comitato, nella seduta del 12 settembre 2023, ha invitato la Struttura di missione a proseguire le interlocuzioni con la Fondazione MAXXI al fine di integrare il progetto denominato "Non uccidere di Emilio Isgrò e Mario Botta", a cura della Fondazione MAXXI, rimandando gli esiti della valutazione in seconda seduta fissata per il giorno 20 settembre 2023;
- il precitato Comitato nella seduta del 20 settembre 2023 ha considerato esaustive le integrazioni prodotte dalla Fondazione MAXXI e ha ritenuto di ammettere al contributo la proposta progettuale presentata da detta Fondazione;
- il correlato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 28 settembre 2023 in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, ha approvato il co-finanziamento delle "iniziative inerenti alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale";



- in particolare, **l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto iii**, del predetto decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani ha previsto un contributo non superiore a **euro 187.050,00 (centottantasettemilacinquanta/00)** da destinare alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo per l'iniziativa “*Non uccidere* di Emilio Isgrò e Mario Botta” - progetto artistico dedicato alla celebrazione dell'anniversario della Costituzione della Repubblica italiana;
- tra i compiti della Struttura di missione stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022 vi è, tra gli altri, quello di assicurare gli adempimenti necessari alla realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;
- l'articolo 2 del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 28 settembre, stabilisce che “*la Struttura di missione assicura, per quanto di competenza, gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e delle iniziative connesse alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, nonché gli interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della memoria*”

**tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra individuate**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto della Convenzione e risorse economiche**

1. Le premesse della presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima e ne orientano l'interpretazione e l'attuazione, per quanto non specificamente dettagliato nel seguente articolato.
2. L'oggetto della presente Convenzione tra la Struttura di missione e la Fondazione, avuto riguardo alle rispettive competenze e finalità istituzionali, è il trasferimento del contributo per un importo non superiore a **euro 187.050,00 (centottantasettemilacinquanta/00)**, a valere sulle risorse di cui al **capitolo di spesa n. 216** “Somme da destinare alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale” iscritto nel C.D.R. 1 - Segretariato Generale, del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per la realizzazione dell'iniziativa “*Non uccidere* di Emilio Isgrò e Mario Botta” - progetto artistico dedicato alla celebrazione dell'anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, a cura della Fondazione MAXXI – Museo nazionale



delle arti del XXI secolo, l'iniziativa ha un **valore complessivo** pari a **euro 240.050,00 (duecentoquarantamilacinquanta/00)** e una **percentuale di contribuzione** da parte della Struttura di missione pari al **77,92 %**.

3. La presente Convenzione regola i rapporti fra la Struttura di missione e la Fondazione per la gestione del contributo per la realizzazione della sopracitata iniziativa, come esplicitato nell'**Allegato A**, che forma parte integrante della stessa, contenente:
  - la **relazione illustrativa**, che rappresenta in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, le diverse attività/fasi connesse agli obiettivi, i prodotti/risultati attesi;
  - il **cronoprogramma**, che indica i tempi di realizzazione sia complessivi che specifici per ogni singolo obiettivo e relative attività/fasi previste, coerentemente con quanto dichiarato nella relazione illustrativa;
  - il **piano economico**, che individua la quota di contributo riconosciuto dal Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani in premessa, la quota di autofinanziamento e l'eventuale quota di co-finanziamento da parte di soggetti terzi. In riferimento agli obiettivi e relative attività/fasi dichiarati nella relazione illustrativa e nel cronoprogramma, il piano economico riporta i costi previsionali complessivi e l'indicazione delle singole voci di entrata e di spesa.

## ARTICOLO 2

### Efficacia e ambito temporale della Convenzione

1. La presente Convenzione **acquista efficacia dalla data di avvenuta registrazione presso gli Organi di controllo competenti**, sino all'avvenuto positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo delle attività svolte e, comunque, **non oltre il 31 ottobre 2024**.
2. Eventuali proroghe potranno essere concordate e sottoscritte digitalmente tra le Parti, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, sulla base di apposita motivata richiesta presentata dalla Fondazione almeno 30 giorni prima della data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A.





### ARTICOLO 3

#### **Responsabile del Procedimento amministrativo, Responsabile della Convenzione**

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la Struttura di missione, è **Responsabile del Procedimento amministrativo**, la Coordinatrice della Struttura di missione dott.ssa Elena Guerri dall'Oro.
2. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, per la Fondazione è nominata **Responsabile della Convenzione** l'Arch. Margherita Guccione.
3. Le parti si riservano il diritto di sostituire i propri Responsabili dandone tempestiva comunicazione alla controparte secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.

### ARTICOLO 4

#### **Finanziamento e copertura finanziaria**

1. Il contributo per la realizzazione dell'iniziativa, per un importo non superiore a **euro 187.050,00 (centottantasettemilacinquanta/00)**, sarà erogato secondo le seguenti modalità:
  - a) **il 60 %**, a titolo di acconto, pari a **euro 112.230,00 (centododicimiladuecentotrenta/00)**, a seguito della conclusione dell'iter di approvazione e registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti;
  - b) **il 40 %**, fino ad un massimo di **euro 74.820,00 (settantaquattromilaottocentoventi/00)**, a seguito del positivo riscontro della rendicontazione a consuntivo.
2. La Fondazione prende atto ed accetta che, a seguito di quanto riportato al precedente articolo 2, comma 1, la Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo di cui al comma 1 del presente articolo solo dall'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte degli Organi di controllo competenti.
3. La Fondazione prende atto e accetta che il contributo verrà erogato esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente Convenzione, e che pertanto lo stesso non potrà essere utilizzato, in tutto o in parte, per altri scopi.
4. La Fondazione dichiara che per la realizzazione dell'iniziativa in argomento non ha ottenuto e percepito, né tantomeno richiederà, ulteriori finanziamenti di natura pubblica e/o privata, ad eccezione di quelli dichiarati nel piano economico in Allegato A.



5. La Struttura di missione può **autorizzare eventuali rimodulazioni** finanziarie tra le macrovoci (obiettivi) previste nel piano economico in Allegato A, che devono essere preventivamente comunicate e debitamente motivate da parte della Fondazione con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione. Le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 10% (dieci per cento) della macrovoce (obiettivo) di costo con l'importo maggiore tra quelle tra cui viene effettuata la rimodulazione **non sono soggette ad autorizzazione** da parte della Struttura di missione.
6. Eventuali economie potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Struttura di missione, per finalità connesse all'oggetto del presente accordo. A tal fine la Fondazione dovrà dare comunicazione tempestiva delle eventuali economie alla Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
7. La Fondazione prende atto ed accetta, inoltre, che qualora non fosse più possibile procedere al completamento dell'iniziativa, la quota di contributo ricevuto di cui al precedente comma 1, lettera a) – nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2 – decurtato delle somme effettivamente sostenute e debitamente rendicontate ai sensi del successivo articolo 6, dovrà essere restituito alla Struttura di missione mediante accredito sul **conto infruttifero n. 22330** intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
8. La Fondazione dichiara che il conto presso il quale effettuare l'erogazione del contributo di cui trattasi è il conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva a commesse pubbliche, indicato con Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal legale rappresentante della Fondazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. La Fondazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo articolo 3 della predetta legge.
9. La Fondazione garantisce inoltre che il conto corrente di cui al precedente comma 8 non è soggetto a pignoramenti manlevando questa Struttura di missione da ogni responsabilità in merito.
10. Eventuali variazioni dell'IBAN indicato nella Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere tempestivamente comunicate con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.



## ARTICOLO 5

### Codice Progetto, CUP, monitoraggio, relazione intermedia

1. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione di tutte le attività e delle spese inerenti alla presente Convenzione, viene attribuito il **Codice Progetto “ID-560”**; verrà inoltre attribuito e successivamente comunicato il **Codice Unico di Progetto (CUP)** che identifica il progetto d'investimento pubblico.
2. La Fondazione prende atto ed accetta che, entro la data prevista in Allegato A, dovrà trasmettere alla Struttura di missione, con le modalità indicate nell'articolo 17 della presente Convenzione, una **relazione intermedia**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti. La relazione intermedia dovrà dare evidenza della congruità del progetto a quanto riportato nell'Allegato A alla presente Convenzione, in particolare del rispetto degli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, del rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, del rispetto del piano economico presentato.

## ARTICOLO 6

### Rendicontazione

1. **La Fondazione prende atto ed accetta che dovrà rendicontare, secondo quanto indicato nel piano economico in Allegato A, l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, giustificando, laddove esistenti, le differenze (in aumento o in diminuzione) con il costo complessivo previsto dell'iniziativa, pari a euro 240.050,00 (duecentoquarantamilacinquanta/00).**
2. La Fondazione prende atto ed accetta che la rendicontazione, comprensiva della documentazione di cui al successivo comma 3, dovrà essere trasmessa alla Struttura di missione, con le modalità di cui all'articolo 17 della presente Convenzione, entro 90 (novanta) giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa come desumibile dal cronoprogramma in Allegato A, ovvero entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data eventualmente prorogata come da richiesta della Fondazione nei termini e nei modi di cui al sopracitato articolo 2, comma 2.
3. A seguito del completamento delle attività previste in Allegato A, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, la Fondazione dovrà presentare la seguente documentazione:
  - a) **relazione finale**, sia descrittiva che tecnica, su quanto realizzato e sui risultati raggiunti, analogamente a quanto disposto dal precedente articolo 5, comma 2;



- b) **rendiconto dettagliato, in forma tabellare**, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in coerenza con il piano economico in Allegato A, comprendente anche l'elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);
  - c) **copia di tutti i giustificativi spese e dei rispettivi pagamenti (bonifici, assegni, carte di credito e di debito) che dovranno riportare, rispettivamente nell'oggetto e nella causale, il Codice Progetto ovvero il CUP di cui al precedente articolo 5, comma 1;**
  - d) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), **relativa alle spese effettivamente sostenute** per l'attuazione della presente Convenzione, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
  - e) **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), attestante **l'adempimento di tutte le eventuali prescrizioni fiscali e previdenziali** connesse all'iniziativa (esempio: ritenute fiscali e previdenziali, diritti SIAE);
  - f) **ove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.), sul **rispetto della normativa di riferimento** di cui al successivo articolo 11, finalizzata al rimborso delle spese sostenute relativamente a servizi e forniture.
4. La Fondazione prende atto ed accetta, inoltre che, qualora l'importo complessivo speso e rendicontato secondo le modalità di cui al presente articolo, dovesse risultare inferiore al costo complessivo previsto dell'iniziativa indicato nel piano economico in Allegato A, ossia a **euro 240.050,00 (duecentoquarantamilacinquanta/00)**, il contributo verrà ricalcolato applicando la percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, all'importo effettivamente speso e rendicontato. In caso di maggior somme finanziate, il beneficiario provvederà alla restituzione immediata della differenza, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, della presente Convenzione.
5. La Fondazione è tenuta a produrre ogni altra documentazione che la Struttura di missione dovesse ritenere utile e necessaria al monitoraggio delle attività e all'erogazione del contributo riconosciuto.
6. La Fondazione prende atto ed accetta che, in caso di mancata o parziale produzione di quanto richiesto dalla Struttura di missione in fase di monitoraggio e di rendicontazione, ovvero qualora per alcuni costi o pagamenti non sia riscontrabile la pertinenza e correlazione alla presente



Convenzione, le relative somme non verranno riconosciute. In tal caso la Struttura di missione procederà al ricalcolo del contributo ammissibile sulla base delle sole spese effettivamente ammesse, nel rispetto della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1, comma 2.

## ARTICOLO 7

### Obblighi delle parti

1. La Struttura di missione garantisce la copertura economica del contributo secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 4.
2. La Fondazione, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, cura ed è responsabile della gestione del contributo non superiore a **euro 187.050,00 (centottantasettemilacinquanta/00)**, al fine di realizzare l'iniziativa in argomento.
3. La Fondazione garantisce l'adempimento e l'osservanza di quanto stabilito con la presente Convenzione, mantenendo sollevata la Struttura di missione da ogni responsabilità in merito alla procedura seguita per la realizzazione dell'iniziativa, garantendo l'estraneità della stessa da tutti i rapporti contrattuali posti in essere.
4. La Fondazione, con riferimento alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo, svolge le attività di affidamento dei servizi e forniture, stipula dei relativi contratti, conformemente a quanto stabilito nel successivo articolo 11.
5. **La Fondazione si obbliga ad effettuare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'iniziativa per esclusivo tramite di sistemi tracciabili quali: bonifici, ricevute bancarie, assegni nominativi, carte di debito o credito, fatturazione elettronica. Non sono in alcun caso ammessi i pagamenti in contanti.**
6. La Fondazione si obbliga a rendicontare l'importo complessivo speso per la realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto stabilito al precedente articolo 6.
7. La Fondazione si obbliga a pubblicare sul proprio sito Internet o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, di cui sarà data notizia alla Struttura di missione secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 17, le informazioni relative al contributo oggetto della presente Convenzione, come previsto dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
8. La Fondazione prende atto e accetta che tutti gli importi indicati nella presente Convenzione e nel piano economico in Allegato A sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio (ad es. IVA).



## ARTICOLO 8

### Logo della Struttura di missione e pubblicazioni

1. La Fondazione si obbliga a prevedere la riproduzione o l'utilizzo del logo della Struttura di missione in tutti i materiali di comunicazione e informazione, compresi quelli digitali, che saranno prodotti nell'ambito della presente Convenzione. La concessione all'utilizzo del logo potrà avvenire previa specifica richiesta per ciascuna differente modalità prevista e soltanto a seguito di invio alla PEC: [anniversarinteressenazionale@pec.governo.it](mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it) delle bozze degli stampati e dei materiali digitali. La Struttura di missione rilascerà il "visto si stampi" con specifico atto scritto, previa verifica della correttezza della riproduzione.
2. La Fondazione si impegna a riportare sui materiali a stampa, audiovisivi e digitali, oltre al logo di cui al precedente comma 1, l'indicazione che la realizzazione degli stessi ha beneficiato del contributo della Struttura di missione, nonché a produrre e trasmettere tali materiali a realtà bibliotecarie e istituzionali secondo le modalità indicate in Allegato A.

## ARTICOLO 9

### Rapporti con i terzi

1. La fondazione è responsabile unico relativamente alle attività di realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 1 e delle attività dedotte dalla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 7.
2. La Struttura di missione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto giuridico comunque nascente con i terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

## ARTICOLO 10

### Maggiori oneri

1. Le parti convengono che qualora, per la realizzazione dell'iniziativa, si rendessero necessarie ulteriori risorse finanziarie, rispetto a quelle indicate nel piano economico in Allegato A, la Fondazione provvederà al reperimento delle stesse.

## ARTICOLO 11

### Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione della presente Convenzione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di natura legislativa e regolamentare derivanti dal "Codice dei contratti pubblici", decreto



legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché quelle vigenti all'atto degli affidamenti dei servizi e forniture.

2. Trovano altresì applicazione le vigenti norme in materia di lotta alla criminalità organizzata, per quanto compatibili.

## ARTICOLO 12

### Proprietà intellettuale e pretese di terzi in generale

1. La Struttura di missione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Fondazione abbia usato ovvero utilizzi, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, dati, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto o detengano a qualunque titolo la proprietà o altri diritti di privativa.
2. La Fondazione si obbliga a tenere indenne la Struttura di missione da ogni responsabilità e da qualsiasi costo, spesa od onere nei confronti di chiunque, derivanti da qualsivoglia pretesa di terzi vantata in relazione ad attività svolte a qualunque titolo dalla Fondazione stessa nell'ambito della presente Convenzione, anche con riferimento a pretese violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale o in materia di protezione dei dati personali. La Fondazione si obbliga a dare immediato avviso alla Struttura di missione di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma di cui sia comunque venuta a conoscenza.
3. Per quanto non espressamente previsto in tema di proprietà intellettuale, si rinvia alla pertinente normativa vigente in materia.

## ARTICOLO 13

### Recesso

1. La Fondazione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione per cause sopravvenute determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, previa comunicazione firmata digitalmente da inviare alla Struttura di missione a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di cui al successivo articolo 17 della presente Convenzione. Tale comunicazione dovrà illustrare adeguatamente le motivazioni e fornire l'eventuale documentazione a supporto.
2. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di avvio dell'iniziativa, previa accettazione della stessa da parte della Struttura di missione, la Fondazione si impegna alla restituzione dell'importo eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente Convenzione.



3. Nel caso di richiesta di recesso motivata dall'impossibilità di proseguire nell'iniziativa avviata, la Struttura di missione valuterà quanto trasmesso e i risultati raggiunti, e in caso di accettazione della stessa, comunicherà le risultanze della verifica della rendicontazione presentata ai sensi del precedente articolo 6. In tal caso la Fondazione procederà con le modalità stabilite dal precedente articolo 4, comma 7, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 6, comma 4.

## ARTICOLO 14

### Revoca

1. La Struttura di missione può revocare il trasferimento del contributo in qualsiasi momento per gravi cause determinanti l'impossibilità dell'avvio dell'iniziativa o del suo completamento, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 21 *quinquies*, della L. 7 agosto 1990, n. 241, e *ss.mm.ii.* La Struttura può comunque esercitare il diritto di revoca nel rispetto dei principi di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:
  - a) ritardo nell'inizio delle attività rispetto al termine fissato;
  - b) ritardo nella attuazione del cronoprogramma non dovuto a causa di forza maggiore e tale da rendere il raggiungimento tardivo degli obiettivi non più confacente agli interessi pubblici sottesi alla realizzazione della iniziativa;
  - c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata dell'iniziativa e comunque in tutti i casi in cui la stessa non sia dovuta a causa di forza maggiore;
  - d) mancata messa a disposizione della Struttura di missione, nei tempi e nelle modalità dalla stessa indicati, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti previste dalla presente Convenzione;
  - e) inadempienza nell'attività di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio, sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
  - f) irregolarità contabili accertate in sede di verifica della esatta esecuzione della Convenzione.
2. La revoca è disposta dalla Struttura di missione che stabilisce anche in ordine al recupero delle somme eventualmente già erogate, previa verifica in contraddittorio tra le parti, delle attività effettivamente realizzate. In particolare, la Struttura di missione revoca il trasferimento del contributo previa comunicazione di avvio del procedimento alla Fondazione ai sensi degli





articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *s.s.mm.ii.*, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni scritte.

3. Nel caso in cui una somma erogata alla Fondazione debba essere recuperata, la stessa si impegna a restituire alla Struttura di missione la somma in questione, nel termine concesso dalla Struttura stessa.
4. Sono, comunque, fatte salve le obbligazioni legittimamente assunte dalla Fondazione verso terzi in attuazione della presente Convenzione, alle quali la stessa farà fronte nei limiti della disponibilità del contributo ricevuto, nel rispetto della percentuale di contribuzione, senza nulla a pretendere dalla Struttura di missione.
5. Nel caso di revoca la Fondazione si impegna a presentare la rendicontazione, come previsto dal precedente articolo 6, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di revoca da parte della Struttura di missione.
6. La Struttura di missione può, inoltre, procedere alla sospensione cautelare del trasferimento del contributo, fino alla data in cui la Fondazione non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Struttura di missione.

## **ARTICOLO 15**

### **Tentativo di conciliazione**

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa ai sensi della normativa vigente.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alle competenti autorità giudiziarie.

## **ARTICOLO 16**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, laddove le Parti saranno nella condizione di dover trattare dati personali, sono tenute ad osservare:
  - a. il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche "GDPR");
  - b. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.



## ARTICOLO 17

### Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno della presente Convenzione, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione devono avvenire mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

per la Struttura di missione: **anniversarinteressenazionale@pec.governo.it**

ovvero presso diverso recapito che ciascuna delle parti dovrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione della presente Convenzione acquista efficacia se convenuta fra le parti, sottoscritta digitalmente, e trasmessa secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. La presente Convenzione è trasmessa, per i successivi adempimenti, ai competenti Organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Struttura di missione anniversari nazionali ed**  
**eventi sportivi nazionali e internazionali**

**La Coordinatrice**  
**Dott.ssa Elena Guerri dall'Oro**

**Firmato digitalmente da:**  
**ELENA GUERRI DALL'ORO**  
**Data: 05/10/2023 11:46:18**

**Fondazione MAXXI**  
**Museo nazionale delle arti del XXI secolo**

**Il Presidente**  
**Dott. Alessandro Giuli**

Firmato digitalmente da: Alessandro Giuli  
Data: 03/10/2023 14:08:09